

# Ai revisori compensi adeguati

MASSIMO VENTURATO

In attesa che il legislatore intervenga soccorre l' orientamento dell' Osservatorio del Viminale. Gli enti locali non possono pagare meno del minimo. Che ci sia la necessità di regolamentare la procedura per la nomina dei revisori negli enti locali è cosa risaputa e anche il compianto presidente Antonino Borghi lo scriveva in un articolo di un quotidiano nel settembre scorso. Sì, perché dopo l' estrazione del nominativo da parte della prefettura dovrebbe esserci un comportamento codificato per legge o quantomeno per regolamento dal ministero dell' interno su cosa devono fare gli enti. Al contrario, succede che oggi a causa del fatto che alcuni enti prevedono per i revisori compensi esigui, molti non accettano l' incarico e nelle nuove estrazione c' è il rischio che l' ente resti immobilizzato. Pensiamo se questo succede, ad esempio, poco prima del rendere conto in un periodo già a ridosso della scadenza senza che ci sia più il tempo per il rispetto del termine perentorio. Ma la vera questione è il compenso. Perché ci sono ancora enti che propongono compensi così bassi? Il fatto è che la legge non prevede i compensi minimi spettanti ai revisori ma solo i compensi massimi. Il legislatore, a suo tempo, si è preoccupato che non ci fossero attribuzioni di incarichi con compensi esagerati, magari per favorire revisori amici. Ma questo aveva un significato quando, con la legge 142 del 1990 si istituì la figura del revisore professionista. Con il decreto 15 febbraio 2012 n. 23, i nominativi dei revisori sono estratti a sorte da un elenco tenuto dal ministero dell' interno e quindi non può esserci questo rischio. Ma anche se si volesse mantenere il tetto massimo della spesa, è necessario fissare anche i minimi, proprio per evitare che ci siano strumentalizzazioni da parte dell' ente. È già successo, infatti, che l' ente abbia proposto compensi così bassi da indurre il revisore (magari non gradito) a rinunciare all' incarico, per poi riproporre per lo stesso incarico, in estrazioni successive, un maggiore compenso. Ma allora, perché non fissare dei compensi minimi? L' ultimo



parere in bilancio di previsione o del rendiconto in un periodo già a ridosso della scadenza senza che ci sia più il tempo per il rispetto del termine perentorio. Ma la vera questione è il compenso. Perché ci sono ancora enti che propongono compensi così bassi? Il fatto è che la legge non prevede i compensi minimi spettanti ai revisori ma solo i compensi massimi. Il legislatore, a suo tempo, si è preoccupato che non ci fossero attribuzioni di incarichi con compensi esagerati, magari per favorire revisori amici. Ma questo aveva un significato quando, con la legge 142 del 1990 si istituì la figura del revisore professionista. Con il decreto 15 febbraio 2012 n. 23, i nominativi dei revisori sono estratti a sorte da un elenco tenuto dal ministero dell' interno e quindi non può esserci questo rischio. Ma anche se si volesse mantenere il tetto massimo della spesa, è necessario fissare anche i minimi, proprio per evitare che ci siano strumentalizzazioni da parte dell' ente. È già successo, infatti, che l' ente abbia proposto compensi così bassi da indurre il revisore (magari non gradito) a rinunciare all' incarico, per poi riproporre per lo stesso incarico, in estrazioni successive, un maggiore compenso. Ma allora, perché non fissare dei compensi minimi? L' ultimo

decreto ministeriale che ha aggiornato i compensi spettanti ai revisori degli enti locali risale al 2005, ancorché il dlgs n. 267/2000 (Tuel) all' art. 241, comma 1 preveda che detti compensi devono essere aggiornati triennialmente. Già allora si discusse sul fatto se era possibile fissare o meno i compensi minimi, ma il legislatore ritenne che il rispetto della norma europea, recepita anche dal nostro Paese, sulla libera concorrenza che ha comportato l' eliminazione della tariffe professionali, impedisse tale previsione. Se consideriamo, però, che oggi la scelta del soggetto da nominare non avviene più su base volontaria di chi nomina (che è il consiglio dell' ente) ma avviene da un soggetto terzo (la prefettura), il legislatore dovrebbe trattare detti compensi alla stregua di quelli liquidati da un organo giurisdizionale per le **professioni** regolarmente vigilate dal ministero della giustizia ove si adottano parametri che stabiliscono dei minimi e dei massimi in base alla tipologia e all' entità dell' incarico (decreto 20 luglio 2012 n. 140). Del resto, anche il revisore è un incarico istituzionale. Che sia un controllore esterno è dato dal fatto che la sua attività non rientra in quelle previste sui controlli interni dell' ente di cui agli artt. 147 e seguenti del Tuel. Succede ancora oggi che alcuni comuni propongano compensi non adeguati e addirittura importi comprensivi delle spese di trasferta. Sulle spese non ci sono dubbi: vanno sempre riconosciute a parte (rimborso chilometrico, autostrada ed eventuali spese di vitto e alloggio), come ha confermato anche la Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 228/2017/Par. L' unico limite previsto dalla legge è che l' importo di dette spese non può superare il cinquanta per cento di quanto deliberato per il compenso. Sulla determinazione del compenso è necessario che l' ente tenga conto del documento di orientamento approvato dall' Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del ministero dell' interno il 13 luglio 2017. In tale documento si rappresenta che la commisurazione del compenso «spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato da dm 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore». Se consideriamo che dopo il decreto legge 174/2012 gli adempimenti a carico del revisore sono più che raddoppiati senza che ci sia stato un riconoscimento di un maggior compenso (già fermo dal 2005), pare chiaro che non riconoscere oggi ai revisori almeno il compenso massimo previsto dalla fascia demografica corrispondente all' ente incaricante, significa svilire un' attività, quella del revisore dell' ente locale, che richiede una grande mole di lavoro, a volte anche dovuta a fatti precedenti all' incarico che comportano relazioni straordinarie da inviare alla Corte dei conti tramite Siquel e audizioni presso la stessa Corte, una responsabilità personale oltre a una formazione specifica e aggiornamento continuo. Ultima nota: in un articolo di gennaio di quest' anno abbiamo ricordato in queste pagine che non è stata reiterata la norma che prevedeva la riduzione del dieci per cento dei compensi spettanti ai revisori degli enti locali, prevista dal dl 78/2010. Nell' articolo si volle specificare che per gli incarichi in corso, detta riduzione non si applicava più qualora la delibera di nomina avesse fatto riferimento all' applicazione della norma sopra richiamata. È chiaro, invece, che per le nuove nomine di quest' anno, se l' ente intende

confermare il compenso riconosciuto al revisore del triennio precedente, lo stesso compenso va aumentato del 10%, indipendentemente se la delibera di nomina del precedente revisore faceva o meno riferimento alla norma sulla riduzione di cui al decreto legge 78/2010.